

Termini raddoppiati solo per i crediti realmente inesistenti

REDDITO D'IMPRESA

Niente «extra-time» se il vizio è rilevabile con controlli automatizzati

**Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito**

Il termine raddoppiato previsto dall'articolo 27 del Dl 185/2008 per il recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il credito sia privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi e la sua inesistenza non sia riscontrabile mediante liquidazione automatica. Si applica invece il termine ordinario di accertamento se il credito compensato non è stato indicato in dichiarazione per mera dimenticanza, ferma restando la sua legittima maturazione. È quanto affermato dalla Ctp di Milano 4854/1/2019 (presidente Roggero, relatore Chiametti).

Nel 2019 una società riceve un atto di recupero riferito a un credito di imposta utilizzato in compensazione nel 2011, emesso dall'agenzia delle Entrate avvalendosi del maggior termine per l'accertamento (31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo) previsto dall'articolo 27 del Dl 185/2008 per l'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Si trattava in particolare del credito di imposta introdotto dalla legge 296/2006 (articolo 1, comma 280-283) in favore delle imprese a fronte dei costi sostenuti per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo, la cui spettanza era condizionata alla presentazione di una apposita istanza (formulario Frs) e al conseguente nulla osta dell'Agenzia.

La società impugna l'atto facendo presente che, a causa di un mero errore materiale, il credito non era

stato indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, pur essendo stato utilizzato in compensazione. Tuttavia, la società conferma la legittima maturazione del credito di imposta, producendo in giudizio apposita documentazione, e protesta quindi la non applicabilità del termine raddoppiato per l'accertamento.

La Ctp accoglie le questioni sollevate dalla società, valorizzando la documentazione da quest'ultima prodotta a dimostrazione della effettiva maturazione del credito. In particolare, il collegio rileva che, per l'espletamento delle formalità necessarie all'ottenimento del credito, il contribuente si era avvalso della consulenza di una società specializzata in agevolazioni per le imprese, la quale aveva correttamente presentato il formulario previsto dalla legge e, dopo un primo diniego dovuto alla mancanza di fondi (*click day*), aveva ricevuto una comunicazione relativa all'assegnazione delle somme a seguito del rifinanziamento della misura. Su queste basi, la Ctp rileva che nella fattispecie si è in presenza di una mera irregolarità formale, consistente nella mancata indicazione del credito, pur utilizzato in compensazione, nella dichiarazione dei redditi di periodo.

Di contro, nessuna condotta fraudolenta può essere rinvenuta nel comportamento della società, stante la corretta maturazione del credito di imposta. Pertanto, nel caso in esame non sussistono i presupposti giustificativi dell'utilizzo, da parte dell'ufficio, del termine di "raddoppiato" previsto per le ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, dovendo trovare applicazione l'ordinario termine di accertamento previsto dall'articolo 43 del Dpr 600/1973. In definitiva, l'atto di recupero viene dichiarato tardivo ed è conseguentemente annullato.